

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07752/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7752 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Antonio Moretti, Noemi Rossetti, Angelina Zampogna, Andriana Psomiadou,
rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Maria Martino, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

a) dell' Avviso n. 5636 del 02/04/2019 trasmesso e pubblicato sul sito istituzionale
del M.I.U.R. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0005636 del

02/04/2019, avente ad oggetto “Chiarimenti ed informazioni ai cittadini italiani che hanno concluso in Romania i percorsi denominati Programulul de Studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II, e ne hanno chiesto il riconoscimento in Italia” nella parte in cui prescrive che “la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice – Directia Generala Resurse Umane si Retea Scolara Nationala” e di conseguenza non può essere riconosciuta dal MIUR; - il CIMEA ha chiarito che "la qualifica attestata dal Ministero Rumeno agli italiani ad esito di apposito corso di formazione psicopedagogica, Adeverinta, è condizione necessaria ma non sufficiente al fine dell'esercizio della professione d'insegnante" e che per il rilascio dell'Attestato di Conformità le autorità rumene tengono “altresì conto del luogo dello svolgimento degli studi e della formazione”, ossia se gli studi e la formazione siano stati compiuti in Romania; nella parte in cui comunica che i titoli denominati “Programului de Studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II”, conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e, pertanto, le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate”; infine, nella parte in cui non riconosce la specializzazione sul sostegno conseguita in Romania;

b) del decreto n. 10458 del 21/05/2019 del Miur con il quale è stata rigettata l'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania della ricorrente Rossetti Noemi;

c) di ogni altra parte contrastante con i diritti e gli interessi dei ricorrenti;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale;

e) con condanna in forma specifica dell' Amministrazione intimata a rideterminarsi sulla istanza di riconoscimento della ricorrente Rossetti Noemi prescindendo dalla illegittima nota n. 5636 del 02/04/2019.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MORETTI ANTONIO il

11\10\2019 :

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

- a) provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 26182 del 22/07/2019, a firma del Direttore Generale p. t., con il quale il candidato MORETTI Antonio, odierno ricorrente, è stato escluso dalla procedura concorsuale di cui al DDG n. 85/2018 per la classe di concorso A060;
- b) provvedimento dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 17751 del 31/07/2019, a firma del Direttore Generale p. t., con il quale i candidati PSOMIADOU Andriana e ZAMPOGNA Angelina, odierni ricorrenti, sono stati esclusi dalla graduatoria di merito del concorso indetto con DDG n. 85/2018;
- c) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e in particolare dell' Avviso n. 5636 del 02/04/2019, trasmesso e pubblicato sul sito istituzionale del M.I.U.R. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0005636 del 02/04/2019, già impugnato con il ricorso principale.
- d) di ogni altra parte contrastante con i diritti e gli interessi dei ricorrenti;
- e) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che le prospettate esigenze cautelari possono essere assicurate mediante la fissazione dell'udienza di merito del gravame in trattazione ,
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie contestate con i motivi aggiunti;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

- Fissa l'udienza pubblica del 4 febbraio 2020.
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO